



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it

Data (*) e il Protocollo (*)(*): segnatura di protocollo
riportato nei metadati di DoQui ACTA

Classificazione 13.170.40.60.8.17

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
cress@pec.minambiente.it

Alla Città Metropolitana di Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al Comune di Rivalta di Torino
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

e, p.c. al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico
Regionale di VIA
Settore Valutazioni Ambientali e Procedure
Integrate
SEDE

Oggetto: [ID_VIP: 6151] Procedura di Verifica di assoggettabilita' a VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di "Installazione impianti termici civili", presentato da FCA Italy S.p.A nel Comune di Rivalta di Torino (TO). **Trasmissione dell'osservazione unitaria regionale.**

Con riferimento al procedimento in oggetto, in esito all'istruttoria regionale effettuata dall'Organo Tecnico Regionale e alle risultanze emerse in sede di Conferenza di Servizi svoltasi con modalità asincrona, con la presente si trasmette l'**osservazione unitaria della Regione Piemonte** espressa con l'allegata **Determinazione dirigenziale n. 458 del 16 luglio 2021**, in cui trovano compendio i contributi espressi dagli Enti Locali e dai soggetti interessati.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

La Dirigente
Silvia RIVA
(firmato digitalmente)

Referenti:
Dott. Filippo Baretta tel. 0114323476
Ing. Stefano Caon tel. 0114322505

Allegato: D.D. n. 458 del 16 luglio 2021

ATTO DD 458/A1616A/2021

DEL 16/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1616A - Sviluppo energetico sostenibile

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di "Installazione impianti termici civili", presentato da FCA Italy S.p.A nel Comune di Rivalta di Torino (TO). Osservazione unitaria regionale. Cod. [ID:6151].

Premesso che:

la Società FCA Italy S.p.A. in data 3 maggio 2021 ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, per il progetto di "Installazione di impianti termici civili" nel Comune di Rivalta di Torino (TO);

in data 9 giugno 2021 il Ministero della Transizione Ecologica comunicava l'avvenuta presentazione da parte della Società proponente dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA nazionale, con il conseguente avvio del procedimento statale nel cui ambito la Regione è chiamata, nei successivi 45 giorni, ad esprimere le proprie osservazioni in modo unitario con gli Enti locali interessati, secondo le disposizioni dell'Accordo procedimentale concernente la partecipazione al procedimento nazionale di Verifica di assoggettabilità a VIA, maturato in sede di Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali il 22 gennaio 2010 e successivamente approvato con d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010;

il progetto in esame riguarda la realizzazione di alcuni impianti di combustione alimentati a metano per la climatizzazione invernale di singoli fabbricati ubicati all'interno del comprensorio industriale di Rivalta di Torino, sito nell'omonimo comune, della FCA Italy S.p.A.;

in particolare, trattasi di ulteriori impianti termici civili rispetto agli esistenti, per la climatizzazione dei fabbricati dello stabilimento dell'Unità Organizzativa Parts Supply Chain Operations di FCA ITALY S.p.A., costituito da magazzini ricambi e dalle relative attività di logistica a supporto, ubicato nel comune di Rivalta di Torino, Via I Maggio, n. 91, la cui potenza termica di 11,1 MW comporta il superamento della soglia dimensionale indicata nell'allegato II bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (>50 MW, rif. Punto 1, lettera a) ridotta del 50% per effetto del D.M. 30/03/2015), se sommata a quella degli impianti soggetti già presenti ed autorizzati con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 311 in data 30/01/2021, dalla Città Metropolitana di Torino;

tale potenza termica (11,1 MW), sommata alla potenza termica degli impianti già presenti ed autorizzati con l'AUA di cui sopra (24,962 MW), porta, per gli impianti termici dello stabilimento dell'Unità Organizzativa Parts Supply Chain Operations della FCA ITALY S.p.A, al raggiungimento di una potenza termica totale pari a 36,062 MW, richiedendo, così, la preventiva verifica di assoggettabilità al procedimento di VIA;

nella specifica fattispecie, gli ulteriori impianti termici civili da installare saranno localizzati nei seguenti edifici:

Impianto termico civile – Fabbricato “B”

Descrizione potenza termica nominale
Generatore di calore B3 – 4,1 MW

Impianto termico civile – Fabbricato “C”

Descrizione potenza termica nominale
Generatore di calore C3 – 4,8 MW
Potenziamento di 3 MW della caldaia esistente di 1,8 MW già ricompresa in AUA

Impianto termico civile – Fabbricato “E”

Descrizione potenza termica nominale
Generatore di calore E1 – 2,0 MW
Generatore di calore E2 – 2,0 MW

tutti i generatori di calore di prevista installazione sono della tipologia a condensazione e per i generatori B3 e C3 viene dichiarato un rendimento pari al 98,3%, come desunto dalle tabelle riportate nella documentazione progettuale prodotta;

ai fini dell'istruttoria tecnica è stato attivato lo specifico Organo tecnico regionale di cui all'art. 7 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione dell'osservazione unitaria regionale da produrre nel procedimento statale in oggetto;

ai sensi del sopracitato Accordo procedimentale di cui alla d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010 nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale è stata indetta, con modalità asincrona, la Conferenza di Servizi, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura in oggetto, richiedendo la partecipazione dei soggetti istituzionali interessati di cui all'art. 9 della l.r. n. 40/1998 – Città Metropolitana di Torino, Comune di Rivalta di Torino, Azienda Sanitaria Locale TO3 - oltre all'ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale e ai funzionari designati dal Settore regionale Emissioni e Rischi ambientali coinvolto nell'istruttoria tecnica;

a seguito del deposito del progetto, non sono pervenute alla Regione osservazioni da parte del pubblico;

nell'ambito della Conferenza di Servizi asincrona, sono state acquisite le osservazioni degli enti locali e dei soggetti istituzionali interessati di seguito elencate:

- nota dell'ARPA prot. n. 63897 del 13 luglio 2021, in cui si comunica che il progetto non presenta criticità tali da richiedere il suo assoggettamento a VIA statale;
- nota della Città Metropolitana di Torino prot. n. 74254 del 12 luglio 2021, in cui si rileva che il progetto non è meritevole di assoggettamento a VIA statale, condizionatamente al rispetto di una prescrizione correlata ai limiti emissivi dei nuovi impianti;
- contributo del Settore regionale Emissioni e Rischi Ambientali reso nell'ambito dei lavori dell'Organo tecnico regionale con mail dell'8 luglio 2021.

Tali osservazioni, che risultano favorevoli alla realizzazione dell'intervento e alla non sottoposizione del progetto a VIA, pongono comunque all'attenzione della Regione alcune osservazioni inerenti alla qualità dell'aria, al miglioramento dell'efficienza energetica, nonché all'impatto acustico.

Conclusioni istruttorie.

Sulla base degli approfondimenti istruttori svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate e dei pareri pervenuti nell'ambito della Conferenza di servizi, nonché della documentazione presentata dal proponente, emergono le considerazioni e osservazioni di seguito riportate:

Considerazioni inerenti al quadro programmatico.

Dall'esame della documentazione trasmessa, con particolare riferimento al quadro di riferimento programmatico, si è riscontrato che la Società proponente non ha effettuato una verifica di coerenza tra gli interventi previsti e i contenuti del Piano stralcio relativo al riscaldamento ambientale e al condizionamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 46 – 11968 e s.m.i. del 4 agosto 2009.

A tale proposito, si ritiene opportuno che tale verifica venga comunque espletata nel prosieguo dell'iter di approvazione del progetto.

Considerazioni inerenti al quadro ambientale.

- Emissioni in atmosfera

Con riferimento ai valori emissivi attesi per i nuovi impianti termici, le previsioni della Società proponente appaiono in linea con quelle recentemente autorizzate relativamente agli impianti esistenti (NOX <80 mg/Nm³ e CO < 100 mg/Nm³). Si dà pertanto atto che le caldaie esistenti, in virtù del quadro prescrittivo della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 311 del 30.01.2021, sono già soggette ai valori limite e alle prescrizioni previste nella D.D. della Regione Piemonte n. 445 del 19.09.2019, costituente riferimento tecnico regionale.

Tuttavia, si evidenzia che, con sentenza del 10 novembre 2020, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, fra cui la zona IT0118 – Agglomerato di Torino – (a cui il Comune di Rivalta di Torino appartiene), in maniera sistematica e continuata dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di PM₁₀, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tuttora in corso".

Con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'Allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ in tali zone e, in particolare, piani della qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Inoltre, si dà atto che la Commissione Europea ha anche avviato la procedura di infrazione n. 2015/2043 a causa dell'inosservanza sistematica e continuata dei valori limiti annuali di concentrazione di NO₂ in diverse zone della Repubblica italiana e, nello specifico, nella citata zona IT0118 – Agglomerato di Torino.

Per quanto attiene all'ambito d'azione regionale, la Regione Piemonte, con DCR n. 364-6854 del 25 marzo 2019 ha approvato il nuovo Piano Regionale di Qualità dell'Aria, individuando nell'Allegato A la Misura di Piano "Applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili ai processi produttivi: autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" in cui, tenuto conto dei sistematici superamenti dei limiti di qualità dell'aria, si prevede che *'l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera individui i limiti di emissione e le prescrizioni, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, ovvero le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto*

industriale.

Con riferimento alle azioni specificatamente previste dalla Misura di Piano, la Società proponente dichiara di aver implementato, in particolare, l'utilizzo di bruciatori a bassa emissione di ossidi di azoto come si evince a pag. 18 di 26 del documento *03_SIA_progettuale*.

- Rumore.

L'istanza presentata dalla Società proponente è stata corredata da una Valutazione previsionale di impatto acustico firmata da tecnico competente in acustica ambientale.

Dagli accertamenti svolti e dalle modellizzazioni simulate si evince che l'impatto acustico immesso dalle nuove sorgenti risulta sostanzialmente ininfluenza mantenendo invariato il clima acustico già presente nella zona, ad eccezione di un ricettore (indicato come R6), il quale subirebbe un lieve incremento (1.7 dB(A)).

Pertanto, dalla disamina della documentazione non paiono emergere particolari criticità alla realizzazione dell'opera in progetto.

Tuttavia, si fa presente che sono attualmente in corso da parte di ARPA degli accertamenti, a seguito di una segnalazione di disturbo di privati cittadini residenti nell'area d'impatto considerata nel progetto, che lamentano un eccessivo rumore prodotto da impianti analoghi già esistenti.

Per quanto sopra, al fine di garantire che il funzionamento dei nuovi impianti non incrementi l'impatto acustico sui residenti limitrofi, risulta necessaria l'esecuzione di una verifica strumentale del rumore in condizioni di esercizio e con gli impianti a regime, al fine di confermare le stime previsionali fornite e, qualora ciò non si verificasse, adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per limitare gli impatti.

- Miglioramento dell'efficienza energetica e ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Dall'esame della documentazione tecnico-progettuale si evince che sono state unicamente descritte le tipologie di impianto termico che la Società proponente intende installare, in termini di taglia e prestazioni emissive, mentre non viene fornito alcun elemento in merito ai seguenti aspetti, considerando l'intervento di rilocalizzazione/rifunzionalizzazione nella sua globalità e non limitatamente al solo aspetto della generazione di energia:

- valutazione di fattibilità dell'installazione alternativa, o quantomeno all'integrazione, di impianti a fonte rinnovabile per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, che costituiscono in ogni caso alternativa preferibile (con l'eccezione dello sfruttamento a fini energetici delle biomassa) all'installazione di nuovi impianti a fonte fossile. E' necessario, al proposito, ricordare che le strategie in materia di energia e clima a livello europeo, nazionale e regionale assegnano un ruolo di primo piano alla decarbonizzazione delle attività economiche in un'ottica di transizione verso il maggior sfruttamento possibile delle fonti rinnovabili disponibili a livello locale;
- valutazione di fattibilità in ordine all'implementazione di interventi, parimenti importanti e prioritari, di riduzione della domanda di energia per le necessità di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua calda sanitaria, mediante azioni di miglioramento della prestazione energetica degli edifici a servizio dei quali saranno installati gli impianti proposti, attesa anche la rilevante volumetria che sarà recuperata all'utilizzo nell'ambito dello stabilimento di Rivalta, nonché l'epoca realizzativa dei fabbricati e degli impianti tecnici.

Alle sopra riportate osservazioni di carattere generale e derivanti da indicazioni di tipo strategico e pianificatorio a vari livelli, si aggiunga che nella documentazione presentata non viene fornito alcun elemento in merito alla conformità dell'intervento alle disposizioni normative in materia di prestazione energetica nell'edilizia, sia di livello statale, sia di livello regionale.

Inoltre, nella documentazione progettuale viene citato uno specifico studio, commissionato dalla Società proponente, relativo alla sostenibilità ambientale del progetto di riqualificazione condotto eseguendo un Life Cycle Assessment (LCA), del quale però non viene fornito alcun elemento, anche in termini sintetici, che avrebbe potuto fornire elementi chiarificatori in sede di valutazione di assoggettabilità a VIA.

Alla luce di quanto sopra sinteticamente riportato, si suggerisce di integrare in sede di progettazione definitiva una specifica relazione sugli edifici oggetto di intervento.

Condizioni per la sostenibilità ambientale dell'intervento.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che per l'intervento in oggetto sussistano i presupposti per la non assoggettabilità a VIA, suggerendo l'indicazione delle condizioni di seguito elencate.

Emissioni in atmosfera.

1. Stante la potenzialità complessiva degli impianti termici in esame al completamento del progetto, quasi prossima alla soglia per l'assoggettamento alla normativa sull'Autorizzazione Integrata Ambientale e considerati i livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili per le emissioni in atmosfera di NO_x risultanti dalla combustione di gas naturale nei generatori di calore, che ricadono per i nuovi impianti nel range 30-85 mg/Nm³ (come media giornaliera), si suggerisce di prescrivere che il Proponente, per l'approvvigionamento delle nuove caldaie, scelga quelle dotate di bruciatori che garantiscano un livello emissivo di NO_x inferiore a 60 mg/Nm³, o quanto meno di classe 5 di NO_x (< 70mg/kWh).

Miglioramento dell'efficienza energetica e ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

2. Il Proponente, in fase di progettazione definitiva, dovrà predisporre una specifica relazione sugli edifici oggetto di intervento riportante:
 - le caratteristiche dei fabbricati in termini dimensionali e geometrici, le caratteristiche degli involucri (parti opache e trasparenti) e la prestazione energetica dei medesimi (per i servizi climatizzazione invernale ed estiva) nonché dei sistemi di distribuzione, emissione e regolazione presenti e il confronto tra la prestazione energetica dell'edificio e i livelli minimi di legge o appositi valori di *benchmark*. Dovrà altresì essere valutata la fattibilità di interventi di miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio volti a minimizzare i consumi energetici, anche in termini di costo-efficacia alla luce dei potenziali risparmi conseguibili;
 - la valutazione di fattibilità dell'integrazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica a fini di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria (es. pompe di calore condensate ad aria, sistemi solari termici) e a fini di produzione di energia elettrica (es. impianti fotovoltaici a servizio dei sistemi a pompe di calore), questi ultimi anche alla luce della rilevante superficie disponibile per lo sfruttamento della fonte solare. Dovrà inoltre essere valutata la connessa installazione di sistemi a bassa temperatura allo scopo di minimizzare i consumi energetici. Il Proponente dovrà effettuare la progettazione definitiva dell'intervento proposto sulla base dei livelli di fattibilità anche in termini di costo/efficacia degli interventi suggeriti e dei potenziali risparmi conseguibili;
 - una specifica relazione riportante con adeguato livello di dettaglio le caratteristiche dell'intervento che lo rendono rispondente agli obblighi, requisiti e raccomandazioni previsti dalla normativa statale e regionale in materia di rendimento energetico nell'edilizia, considerando l'intervento di rilocalizzazione/rifunzionalizzazione nel suo complesso (ossia considerando sia gli eventuali interventi previsti sull'involucro e sui sistemi impiantistici, sia l'intervento di nuova installazione dei generatori di calore).

In conclusione, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate in sede di Conferenza di Servizi asincrona e dei pareri pervenuti, nonché della

documentazione presentata dal proponente, si ritiene che l'intervento in oggetto possa essere escluso dalla procedura di VIA di competenza statale, subordinatamente al rispetto delle condizioni sopra descritte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della dgr n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla dgr n. 1-3361 del 14/06/2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 20 del Decreto legislativo n. 152/2006;
- l'art. 12 della Legge regionale n. 40/1998;
- la d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010 "Assenso ai sensi dell'art. 8 bis della l.r. 34/1998 all'accordo approvato in sede di Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali, concernente la partecipazione al procedimento nazionale di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale";

DETERMINA

- di esprimere, secondo le modalità previste dall'Accordo procedimentale, di cui alla d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010, parere favorevole nei confronti del non assoggettamento a valutazione di impatto ambientale del progetto di "Installazione impianti termici civili" presentato da FCA Italy S.p.A. nel Comune di Rivalta di Torino (TO);
- di subordinare il succitato parere favorevole al rispetto delle condizioni dettagliatamente esposte in premessa, inerenti alle emissioni in atmosfera nonché al miglioramento dell'efficienza energetica e al ricorso alle fonti energetiche rinnovabili;
- di trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica, unitamente al Comune territorialmente interessato, la presente determinazione dirigenziale.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile)
Firmato digitalmente da Silvia Riva